

REGOLAMENTO (CE) N. 3206/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3709/92⁽³⁾, ha fissato talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85;

considerando che nell'ambito dell'esame delle condizioni economiche, per tener conto dei motivi commerciali in taluni settori, è opportuno semplificare la norma che stabilisce che tali condizioni sono considerate soddisfatte quando il richiedente dell'autorizzazione al perfezionamento attivo può provare di essersi rifornito nella Comunità in misura pari all'80 % del suo fabbisogno globale, comprendendo in tale percentuale l'eventuale propria produzione di merci comparabili;

considerando che occorre, per motivi economici, ridurre le spese amministrative connesse all'utilizzazione del regime per l'industria spaziale; che a tal fine occorre precisare che le condizioni economiche possono essere considerate soddisfatte per talune operazioni di perfezionamento effettuate nel settore dell'industria spaziale, in particolare quando trattasi di pezzi destinati alla costruzione di satelliti o di parti di satelliti, le cui importazioni di merci non sono contemplate da un altro regime di esonero; che occorre altresì assimilare l'utilizzazione di questi pezzi nel quadro di una operazione di perfezionamento attivo ad una esportazione e precisare che sarebbe auspicabile non richiedere la comunicazione delle autorizzazioni di perfezionamento attivo rilasciate ad operatori di questo settore;

considerando che occorre assicurare che il ricorso al sistema dell'esportazione anticipata arrechi vantaggi solo al titolare dell'autorizzazione;

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1999/85, possono

essere adottate misure intese a vietare o a limitare il ricorso al sistema; che per evitare che la normativa abbia conseguenze impreviste, occorre definire le condizioni in cui possono essere effettuate talune operazioni di esportazione anticipata;

considerando che è opportuno ridurre le formalità per diminuire le spese amministrative connesse al sistema di traffico triangolare, su richiesta delle imprese con frequenza d'esportazioni sufficientemente rilevante per consentire una deroga alla normale regola del visto del bollettino d'informazione INF 5; che occorre prevedere una procedura applicabile a tali domande;

considerando che possono essere percepiti interessi compensativi solo quando si sia concretato un vantaggio finanziario ingiustificato dovuto al rinvio della data in cui sorge un'obbligazione doganale; che, a tal fine, è opportuno prevedere che gli interessi compensativi non sono applicabili qualora un'obbligazione doganale sorga a seguito di una domanda di immissione in libera pratica presentata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85 e fino a che non abbia ancora avuto luogo un rimborso o sgravio effettivo dei dazi all'importazione pagati al momento dell'assoggettamento al regime;

considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni relative agli scambi d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione concernenti le autorizzazioni rilasciate; che a tal fine occorre precisare che, da una parte, queste comunicazioni devono essere effettuate in sede di riesame delle condizioni economiche in caso di rinnovo delle autorizzazioni di durata illimitata, in particolare, e, dall'altra, nel caso di successive modifiche alle informazioni già comunicate relative alle autorizzazioni rilasciate;

considerando che è opportuno modificare e completare l'elenco dei casi in cui sono fissati tassi forfettari di rendimento;

considerando che è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti compensatori ai quali la tassazione può essere applicata in base alle caratteristiche specifiche dei prodotti secondari stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i regimi doganali economici,

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 210 del 31. 7. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 6